R.D. 18-6-1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146. Capo II

DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

Art. 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 51,00 (lire 100.000)

La Corte costituzionale, con <u>sentenza 8-18 marzo 1957</u>, n. 45 (G.U. 23 marzo 1957, n. 77, edizione speciale), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'<u>art. 17 della Costituzione</u>.

Cost. 27-12-1947 Costituzione della Repubblica italiana.

17.I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.